

20

Con la sent. 13/1964 la Corte costituzionale ebbe a riconoscere che il Trattato di Roma rientra tra quelli attraverso i quali l'Italia è autorizzata dall'art. 11 Cost. ad accettare limitazioni alla propria sovranità. Dovrebbe conseguirne, tra l'altro, l'ammissione dell'inserzione automatica, nel sistema delle fonti normative previste dalla Costituzione, delle fonti comunitarie (Trattato fondamentale, "regolamenti", ecc.). In virtù dell'art. 11 Cost. tali fonti si introdurrebbero dunque nel nostro sistema normativo con la forza giuridica per esse prevista dal Trattato. Ciò deve valere tanto per la operatività immediata (self-executivity), quanto per la prevalenza delle fonti comunitarie sulle fonti di diritto statale sulle quali, in base all'ordinamento comunitario, tale prevalenza è da riconoscere.

Se così è - se cioè dall'art. 11 Cost. discende che talune norme comunitarie (avendo una forza superiore) debbono aver prevalenza su talune norme statali, senza possibilità, per queste ultime, di apportarvi deroga o di farne venir meno l'operatività; e se (come ha ritenuto la Corte costituzionale) l'eventuale vizio delle norme statali che non si attengono a tale ordine di preminenza non è vizio di legittimità costituzionale - dovrebbe derivarne che (non i giudici costituzionali, ma) i giudici comuni (civili, penali e amministrativi) - non altrimenti da come sono abilitati a disapplicare i regolamenti e gli altri atti amministrativi contra legem (e cioè a non tenerne conto) - dovrebbero - in osservanza del principio di preminenza dell'ordi-

namento comunitario (nei limiti della sua competenza) su quello statale, e del principio generale (proprio dello Stato di diritto) per cui, in mancanza di mezzi di impugnativa, gli atti statali illegittimi devono essere disapplicati (principio applicato in passato, quando non esisteva la Corte costituzionale, anche alle leggi) - ritenersi abilitati a disapplicare le leggi statali contrastanti con le norme comunitarie immediatamente operative (e cioè a considerarle tamquam non essent).

Questa sembrerebbe una via abbastanza appagante per superare le antinomie risalenti alle varie interpretazioni circa la conciliazione del sistema italiano con quello comunitario, nonchè le preoccupazioni affiorate, anche in sedi altamente qualificate, dopo la recente sentenza della Corte costituzionale.